

Credito. Le società restano cancellate dall'elenco degli intermediari finanziari

Il Consiglio di Stato boccia Centax e Zopa

Confermato il provvedimento deliberato da Palazzo Koch

Rossella Bocciarelli
ROMA

Il Consiglio di Stato ha respinto, con due ordinanze date 25 agosto, l'appello presentato dalle due società Centax e Zopa ai provvedimenti di cancellazione dall'elenco generale degli intermediari finanziari ex articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) adottati dalla Vigilanza.

La decisione di Bankitalia era stata presa, infatti, in seguito a gravi violazioni di legge emerse sotto la lente degli ispettori. In particolare, per quel che riguardava la società Centax, la motivazione del provvedimento di

via Nazionale era dovuta al fatto che l'attività prevalente non era quella dichiarata e per la quale la società era stata autorizzata, di factoring, ma quella di prestare garanzie sul buon fine degli assegni verso i commercianti convenzionati. Ma quest'ultima, secondo gli ispettori di Bankitalia, era un'attività esercitata in via abusiva, perché viene riservata dalla legge a un altro tipo di intermediari finanziari, quelli disciplinati dall'articolo 107 del Testo unico bancario; gli ispettori, inoltre, avevano accertato anche delle infrazioni rispetto alla normativa antiriciclaggio. Il Tar del Lazio aveva in un primo momento sospeso gli effetti della cancellazione per i contratti già in essere, ma poi aveva respinto l'istanza della Centax, che quindi si era rivolta in appello al Consiglio di Stato. La cancellazione, precisa tuttavia l'ordinanza del

25 agosto che rigetta il ricorso «implica solo il divieto di porre in essere nuove operazioni» mentre quelle già realizzate possono concludersi entro la loro naturale scadenza.

Anche il ricorso della piattaforma di prestiti online più affermata in Italia è stato respinto dal Consiglio di Stato, perché «appaiono condivisibili le motivazioni del giudice di primo grado» cioè il Tar. La motivazione del provvedimento della Banca centrale, in questo caso, era che Zopa non operava nel rispetto delle norme bancarie perché di fatto raccoglieva depositi per proprio conto, non essendo però autorizzata a farlo. Invece la società avrebbe dovuto comportarsi come un puro broker, che effettuava servizi di pagamento attraverso una piattaforma, per mettere in contatto chi offre e chi chiede prestiti. Non avrebbe dovuto esserci nessuna intermediazione effettiva

sulla base delle autorizzazioni ottenute. La società, invece, acquisiva di fatto la titolarità dei fondi dei propri clienti e li metteva tutti in un unico conto indistinto: ma questa per l'appunto è un'attività di raccolta abusiva del risparmio perché la legge vieta la raccolta del risparmio ai soggetti non bancari. La società si era difesa sostenendo di limitarsi a gestire provvisoriamente la disponibilità di chi offriva denaro, in attesa della conclusione di singoli contratti di finanziamento. Ma, tanto il Tar quanto il Consiglio di Stato hanno invece accolto le argomentazioni di via Nazionale, secondo la quale Zopa agiva in modo diverso da quanto aveva comunicato alla Banca d'Italia (e cioè che il suo intervento sarebbe avvenuto solo dopo la stipula dei contratti e per il tempo strettamente necessario al loro regolamento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

